



C/XII/8

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI
AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO
UFFICIO III

Roma, 3 giugno 2003

Circolare n. 8

OGGETTO

Massimali assicurativi per il trasporto degli effetti del personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri in occasione dei viaggi di trasferimento

Questa Direzione Generale ha ritenuto opportuno aggiornare i massimali relativi all'assicurazione contro tutti i rischi per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie del personale di questo Ministero degli Affari Esteri in occasione dei viaggi di trasferimento fuori dal territorio nazionale.

Considerato che i massimali erano rimasti invariati dal 1° luglio 1989 e si erano rivelati ormai del tutto inadeguati in relazione all'incremento del valore dei beni intervenuto dal 1989 ad oggi, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita l'Agenzia del Territorio che ha comunicato la propria valutazione tecnica, basata su un'accurata indagine di mercato, si è provveduto con il Decreto Interministeriale n. 825 dell'8 aprile 2003 a fissare i nuovi massimali nelle seguenti misure:

- *Euro 2.600,00 per ogni quantitativo di effetti di Kg 100 netti e in misura proporzionale per quantitativi inferiori per il personale appartenente alle carriere direttive (Diplomatici, Dirigenti, personale appartenente all'area funzionale C nelle posizioni economiche C3 e C2);*
- *Euro 1.900,00 per ogni quantitativo di effetti di Kg 100 netti e in misura proporzionale per quantitativi inferiori per il restante personale.*

Nota Bene: la presente circolare abroga e sostituisce la circolare n. 13 del 5 settembre 1989 (C/XII/8) che va stralciata dal raccoglitore verde.

Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero, al Direttore dell'Istituto Diplomatico

I massimali per il trasporto degli effetti dei domestici per i quali si abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 197 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, sono fissati nella misura del 45% di quelli stabiliti per il personale non direttivo, ossia in Euro 855,00 per ogni quantitativo di effetti di Kg 100 netti, e in misura proporzionale per quantitativi inferiori.

Le disposizioni della presente circolare si applicano alle spese di trasferimento approvate a partire dal 1° gennaio 2003 e sono valide fino a quando non verranno modificate con nuova circolare.

La presente circolare sostituisce le precedenti disposizioni in materia, con particolare riferimento a quelle contenute nella circolare n. 13 del 5 settembre 1989 (C/XII/8).

Si prega di portare il contenuto della presente Circolare a conoscenza di tutto il personale.

Il Direttore Generale per gli Affari
Amministrativi, di Bilancio e il Patrimonio

DI GIOVANNI